2025/1193

2.7.2025

REGOLAMENTO (UE) 2025/1193 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2025

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea (2025-2029)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 242/2008 ([1]) relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea («accordo»). L'accordo è entrato in vigore il 18 aprile 2008.

(2) L'ultimo protocollo di attuazione dell'accordo è scaduto il 31 luglio 2024.

(3) Il 4 marzo 2024 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica della Costa d'Avorio («Costa d'Avorio») al fine di istituire un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo. I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea (2025-2029) («protocollo») il 21 novembre 2024.

(4) Conformemente alla decisione (UE) 2025/1194 del Consiglio ([2]), il protocollo è stato frmato il 6 giugno 2025, con riserva della sua conclusione in data successiva.

(5) È opportuno ripartire tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo per tutto il periodo di applicazione di quest'ultimo.

(6) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi quanto prima, tenuto conto dell'importanza economica delle attività di pesca dell'Unione nella zona di pesca della Costa d'Avorio e della necessità di ridurre il più possibile la durata dell'interruzione di tali attività.

(7) Il protocollo si applicherà a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma per consentire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell'Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le possibilità di pesca stabilite a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea (2025-2029) sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a) 25 tonniere con reti a circuizione:

Spagna:	14 unità
Francia:	11 unità;

b) 7 pescherecci con palangari di superficie:

Spagna:	5 unità
Portogallo:	2 unità.

([1]) Regolamento (CE) n. 242/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d'Avorio, dall'altro (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/242/oj).

([2]) Decisione (UE) 2025/1194 del Consiglio, del 25 aprile 2025, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione a titolo provvisorio del protocollo di attuazione (2025-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea (2025-2029) (GU L, 2025/1194, 2.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1194/oj).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 6 giugno 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2025

Per il Consiglio

Il presidente

A. SZŁAPKA